

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1306

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, D'ACQUISTO, CARRUS, RUSSO FERDINANDO,
PERRONE, PERUGINI, COLONI, ORSINI GIANFRANCO**

Presentata il 15 febbraio 1984

**Nuove norme per la disciplina della costruzione
e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costruzione e l'esercizio di linee elettriche esterne sono attualmente disciplinati dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1341, nonché dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

In considerazione del continuo evolversi della tecnica nel settore elettrico e della necessità di adeguamento alla normativa internazionale si rende necessario apportare modifiche alla normativa esistente.

Per attuare nel modo più rapido il necessario aggiornamento si è ritenuto opportuno, anziché ricorrere all'adozione di uno strumento lento e complesso quale il regolamento di attuazione, procedere alle modifiche tecniche mediante provvedimento amministrativo.

Al riguardo un precedente che ha consentito di risolvere questi problemi in campo analogo è costituito dalla legge

5 novembre 1971, n. 1086, « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica ». Recita l'articolo 21 di tale legge che « Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e successivamente ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge ». Appositi decreti ministeriali hanno poi dato attuazione, alle cadenze previste, alla riportata previsione.

L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, al fine di introdurre il nuovo meccanismo di revisione analogo a quello previsto dalla legge sulle opere in conglomerato cementizio. Esso stabilisce inoltre che il testo delle norme venga predisposto dal Comitato elettrotec-

nico italiano, come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

L'articolo 2, oltre alle varianti formali conseguenti alla modifica introdotta con l'articolo 1, modifica il testo dell'articolo 3 della precedente legge laddove recita « il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli... » mentre il testo precedente affermava: « dispongono verifiche e controlli... ».

Quest'ultima variante è richiesta per rendere conforme la prassi, in alcuni casi già introdotta e in altri casi sul punto di esserlo, che consiste nell'assegnare le autorizzazioni stesse ad alcuni enti particolarmente qualificati, come l'ENEL, da parte dei Ministeri suddetti senza aver effettuato preventivamente tutte le verifiche e controlli. Tale prassi è stata introdotta al fine di ridurre i tempi e gli oneri burocratici.

Infine l'articolo 3 copre il periodo transitorio fino alla predisposizione delle prime norme tecniche.

Un disegno di legge in tal senso era già stato presentato dal Ministro dei lavori pubblici e la Commissione lavori pubblici della Camera l'aveva discusso ed approvato (in data 23 febbraio 1983) dopo aver apportato alcuni emendamenti. Il suddetto disegno di legge non ha potuto ricevere l'approvazione definitiva da parte del Senato per la cessazione della legislatura nel frattempo verificatasi.

Il medesimo provvedimento legislativo viene ora riproposto con l'aggiunta degli emendamenti apportati in sede di Commissione lavori pubblici della Camera.

Va sottolineato infine che le norme previste dal provvedimento legislativo in questione hanno la peculiare finalità di garantire la sicurezza e la stabilità delle linee elettriche fornendo prescrizioni tecniche (ipotesi di progetto e carichi ammissibili nei diversi materiali) per il calcolo delle strutture.

Per tutto quanto attiene all'*iter* autorizzativo relativo all'uso del suolo e all'inserimento nell'ambiente, resta valido quanto prescritto dal testo unico 11 dicembre 1975, che non viene modificato dal presente provvedimento legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne deve conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del comma successivo.

Le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne sono emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Comitato elettrotecnico italiano, che propone il testo delle norme come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Tali norme sono emanate ogni qualvolta il progresso tecnico renda necessario procedere ad un aggiornamento delle norme vigenti a seguito di proposta del Comitato elettrotecnico italiano ».

ART. 2.

Negli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, per « regolamento di esecuzione », devono intendersi, ad ogni effetto, le norme tecniche emanate ai sensi della presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche ».

L'articolo 5 della stessa legge è abrogato.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme tecniche, di cui all'articolo 1. Sinò a tale data continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.